

CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE DI LAVORO AL C.C.N.L. 16 GENNAIO 69  
DA VALERE PER I PORTIERI E GLI ALTRI LAVORATORI ADDETTI AGLI IMMOBILI  
URBANI DELLA PROVINCIA DI MODENA

\*\*\*\*\*

Il giorno 5 Febbraio 1970, presso la sede dell'Associazione della Proprietà Edilizia della Provincia di Modena

t r a

L'Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia della Provincia di Modena rappresentata dal Presidente Sig. MILANESE Cav. IGINO e dai Sigg. ABORETTI Cav. FABIO e ZOBOLI Geom. BRUNO

e

Il Sindacato Provinciale Portieri rappresentato dal Sig. PIZZIRANI MARINO della FISASCAT - CISL assistito dai Sigg. MELETTI RENZO e STERNIERI MARIO

si è stipulato

il presente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Collettivo Nazionale 16 giugno 1969, da valere per i Portieri che prestano opera di vigilanza, custodia e pulizia, nonché per i lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 1 del citato C.C.N.L. 16 Giugno 1969.

ART. 1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI STABILI

Le categorie degli stabili, al fine della determinazione dei minimi salariali, sono le seguenti:

- 1^ Categoria : Stabili con oltre 50 appartamenti
- 2^ Categoria : Stabili da 25 a 50 appartamenti
- 3^ Categoria : Stabili da 11 a 24 appartamenti
- 4^ Categoria : Stabili fino a 10 appartamenti

Negli stabili in cui vi sono vani adibiti ad uso Ufficio, il numero degli appartamenti, ai fini della precedente classificazione, è ricavato facendo riferimento al numero degli appartamenti esistenti ai piani superiori, in cui vi siano solo abitazioni.

Nel caso in cui non esista un piano di soli appartamenti ai fini della classificazione dello stabile, il numero degli appartamenti si otterrà dividendo per 120 m.q. la superficie complessiva agibile o abitabile dello stabile stesso, misurata al lordo.

ART. 2 - RETRIBUZIONE

I minimi di retribuzione, distinti per categoria di stabili e a seconda dei servizi prestati dai portieri vengono fissati nella misura indicata nella tabella salariale allegata al presente accordo. (Allegato A)

./.

ART. 3 - INDENNITA' DI CONTINGENZA

Oltre ai minimi di retribuzione stabiliti dall'articolo precedente, ai lavoratori in parola dovrà essere corrisposta l'indennità di contingenza nella misura di legge e secondo le modalità dell'art. 20 del CCNL. (Allegato C)

ART. 4 - INDENNITA' INTEGRATIVE VARIE

Oltre ai minimi di retribuzione ed alla indennità di contingenza di cui ai precedenti artt. 2 e 3 del presente contratto, al portiere competono mensilmente le seguenti indennità integrative:

- a) - per ogni scala oltre alla prima .....L. 1.000 mensili
- b) - per ogni ascensore ..... L. 1.000 "
- c) - per ogni appartamento dal 6° in poi ..... L. 160 "
- d) - per il servizio telefonico o citofonico comunicante con la portineria ..... L. 600 "
- e) - per il trasporto dei bidoni o sacchi dei rifiuti :
  - Stabili di 1° Categoria ..... L. 2.500 "
  - Stabili di 2° Categoria ..... L. 2.000 "
  - Stabili di 3° Categoria ..... L. 1.500 "
  - Stabili di 4° Categoria ..... L. 1.000 "
- f) - per ogni studio professionale, Ufficio o Enti vari esistenti nel condominio ..... L. 1.000 "

Per i lavori di giardinaggio; potature piante siepi, vangature aiuole, inaffiatura e lavori similari; per l'avviamento e la sorveglianza di motori adibiti al pompaggio dell'acqua nei sotteranei, per la raccolta a mano di acqua nei locali sotteranei causata dalla rottura di tubature o altre cause, al portiere qualora gli sia dato incarico per queste prestazioni, ha diritto ad una retribuzione oraria da stabilire tra le parti.

Al portiere non possono essere affidati pagamenti o riscossioni di qualsiasi genere.

Le Amministrazioni provvederanno ad installare il casellario per la posta, pertanto al portiere non compete la distribuzione della posta, pacchi, espressi o telegrammi; qualora però venga espressamente incaricato a questo servizio, avrà diritto ad una indennità da convenirsi tra le parti.

ART. 5 - INDENNITA' PER FUNZIONAMENTO CALDAIE

Per il funzionamento dell'impianto centrale di riscaldamento e dell'impianto centrale dell'acqua calda, sono dovute le seguenti indennità mensili:

- a) - per la prima caldaia adibita al riscaldamento,  
e per il periodo di funzionamento ..... L. 4.000 mensili
- b) - per ogni caldaia oltre alla prima, per la caldaia adibita alla fornitura di acqua calda  
per il periodo di funzionamento ..... L. 3.000 "

Restano in vigore le eventuali condizioni di miglior favore. L'indennità è frazionabile in trentesimi.

ART. 6 - VALORI CONVENZIONALI

I valori convenzionali degli elementi della retribuzione corrisposti in natura al portiere ed indicati alla lettera d), e) f) dell'art. 13 del C.C.N.L., sono stabiliti nella seguente misura:

- a) - per alloggio ..... L. 8.000 mensili
  - b) - per il riscaldamento ..... L. 1.700 "
  - c) - per l'energia elettrica ..... L. 1.000 "
  - d) - per consumo acqua ..... L. 500 "
- 
- L. 11.200 mensili

ART. 7 ALLOGGIO, RISCALDAMENTO E LUCE AL PORTIERE

L'alloggio da assegnarsi al portiere deve essere composto di almeno due vani, di cui uno adibito a cucina. Se il portiere, al momento della sua assunzione in servizio, ha più di 2 persone a carico l'alloggio deve essere di almeno 3 vani. Deve usufruire dei servizi igienici autonomi.

Qualora il portiere non usufruisca del riscaldamento centrale, la Amministrazione dello stabile gli corrisponderà l'importo in denaro di 20 q.li di legna. La legna sarà acquistata dal portiere, a seguito di preventiva autorizzazione da parte dell' Amministratore.

L'Amministrazione rimborserà al portiere L. 1.000 mensili per il consumo di energia elettrica, per il ristretto uso familiare.

ART. 8 - MAGGIORAZIONE PER LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO

A norma dell'art. 7 del CCNL, il portiere che sia addetto a uno o due stabili con due ingressi distinti, non comunicanti comunque tra loro,

purchè il secondo stabile non superi i 10 appartamenti, avrà diritto all'intero trattamento economico-normativo per il primo stabile, mentre per il secondo stabile avrà diritto al 40% della paga conglobata (paga base + contingenza + scatti di anzianità) oltre alle indennità integrative di cui all'art. 4.

Il lavoro straordinario prestato dal portiere a norma dell'art. 18 del CCNL, sarà compensato con una maggiorazione del 40%; le maggiorazioni per lavoro nei giorni di festività infrasettimanali e domenicali verranno conteggiate come da artt. 22 e 23 del vigente CCNL.

A maggior chiarimento di quanto esposto, non sarà superfluo specificare:

- a) - per lavoro straordinario ..... 40%
- b) - per festività infrasettimanali ..... 140%
- c) - per le domeniche (oltre ad 1/26 della retribuzione globale di fatto mensilmente percepita)..... 40%

Le predette maggiorazioni, da computarsi sui minimi di paga base, indennità di contingenza, scatti di anzianità e indennità integrative di cui all'art. 4 del precedente contratto integrativo, si intendono erogabili anche al sostituto.

#### ART. 9 - AUTORIZZAZIONE AD ESERCITARE ALTRO MESTIERE

Il portiere può essere autorizzato ad esercitare altro mestiere, sempre che lo stabile non superi i 24 appartamenti. Tale autorizzazione deve essere sottoscritta dal portiere e dall'Amministratore dello stabile o da chi ne fa le veci.

I minimi salariali per i portieri autorizzati ad esercitare altro mestiere sono quelli riportati nella tabella allegata (Allegato A).

#### ART. 10 - FERIE

Ad integrazione di quanto previsto all'art. 22 del vigente CCNL, il portiere ha diritto ad un periodo di ferie di:

15 giorni lavorativi fino a 5 anni di servizio;

18 giorni lavorativi dal 5° anno compiuto e fino al 10° anno di servizio ;

22 giorni lavorativi dal 10° anno compiuto in poi.

Le ferie annuali devono essere concesse entro il periodo dal 1° Aprile al 31 Dicembre.

In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno il portiere ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quab

./.

ti sono i mesi di servizio. Ma frazione di mese vale per un mese intero.

#### ART. 11 - SCATTI DI ANZIANITA'

Per l'anzianità di servizio maturata dal 1° Luglio 1962 al 30 Aprile 1969 il portiere ha diritto alla maturazione degli scatti di anzianità triennali, nella misura del 3% calcolati su paga base e contingenza in vigore all'atto della maturazione di ogni scatto.

Per l'anzianità di servizio dopo il 30 Aprile 1969, la misura dello scatto di anzianità sarà portata al 4%.

Il portiere avrà diritto ad un massimo di 5 scatti di anzianità.

L'anzianità di servizio maturata prima del 1° luglio 1962 Sarà considerata utile, al solo fine della maturazione degli scatti di anzianità, nella misura del 50%.

La percentuale degli scatti di anzianità maturata viene rivalutata al momento della maturazione del nuovo scatto di anzianità senza alcun diritto agli arretrati per le variazioni di retribuzione intervenute in precedenza.

Esempio: data di assunzione del portiere 1° luglio 1962.

- Dal 1° Luglio 65 : decorrenza primo scatto 3% su p.b.+ cont.al 1/7/65;
- Dal 1° Luglio 68 : decorrenza secondo scatto 6% (3%+3%) su p.b. + cont. al 1/7/68)
- Dal 1° Luglio 71 : decorrenza terzo scatto 10% (3%+3%+4%) su p.b. + cont. al 1° luglio 71.

#### ART. 12 - LAVORATORI ADDETTI ESCLUSIVAMENTE ALLA PULIZIA, CON ESCLUSIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E DI CUSTODIA

I minimi salariali dovuti ai lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 1 del vigente C.C.N.L., sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto integrativo. (Allegato B).

#### ART. 13 - CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le eventuali condizioni di miglior favore in atto alla data di stipulazione del presente contratto restano valide, siano esse risultanti da accordi aziendali, da usi o consuetudini.

#### ART. 14 - CONTROVERSIE

Ogni controversia tra la Amministrazione ed il portiere, qualora non trovi composizione tra i rappresentanti delle Organizzazioni firmatarie del

presente Accordo integrativo, prima di adire alla Magistratura, dovrà essere esperito un ulteriore tentativo di composizione presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro.

ART. 15 - DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo decorre dal 1° Agosto 1969 e avrà validità fino al 31 Dicembre 1972, intendendosi tacitamente rinnovato di anno in anno se non interverrà regolare disdetta da parte di una delle parti contraenti, a mezzo di lettera raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Letto, approvato e sottoscritto,

p. ASSOCIAZIONE DELLA PROPRIETA'  
EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI  
M O D E N A

p. LA F.I.S.A.S.G.A.T. - C.I.S.L.

Archivio Storico Cisl Emilia Centro  
portaledellacontrattazione.it

Allegato A)

TABELLA DEI MINIMI DI RETRIBUZIONE MENSILE DEI PORTIERI IN VIGORE NELLA PROVINCIA DI MODENA DAL 1° AGOSTO 1969.

Portieri di cui alla lettera A) e B) del C.C.N.L. (vigilanza, custodia e pulizia).

- Stabili di 1^ Categoria ..... L. 45.000 mensili
- Stabili di 2^ Categoria ..... L. 38.000 mensili
- Stabili di 3^ Categoria ..... L. 34.000 mensili
- Stabili di 4^ Categoria ..... L. 30.000 mensili

Portiere autorizzato ad esercitare altro mestiere:

- Stabili di 3^ Categoria ..... L. 30.000 mensili
- Stabili di 4^ Categoria ..... L. 26.000 mensili

\*\*\*\*\*

Allegato F'

TABELLA DELLA RETRIBUZIONE IN VIGORE PER I LAVORATORI DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. 1 DEL C.C.N.L. 16/6/69.

La retribuzione per i lavoratori di cui alla lettera C) dell'art. 1 del C.C.N.L. è stabilita nella seguente misura:

- Paga base ..... L. 265, 00 orarie
- Indennità di contingenza (vedere allegato C)

Per i lavoratori di cui trattasi il valore del punto giornaliero dell'indennità di contingenza è di L. 14,30.

Il calcolo dell'indennità di contingenza dovute per ogni ora di lavoro viene effettuato dividendo la quota giornaliera per 8.

Per eventuali servizi di apertura e chiusura di portone, accensione e spegnimento luce e servizi similari, verranno corrisposte L. 3.000 mensili.

\*\*\*\*\*

Allegato C)

TABELLA DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA IN VIGORE PER I PORTIERI E  
PER GLI ADDETTI AI SOLI LAVORI DI PULIZIA

Indennità di contingenza in vigore dal 1° Maggio 1969 (p.49)

- Portieri ..... L. 22.410 mensili
- Addetti alle pulizie ..... L. 87,62 orarie

Indennità di contingenza in vigore dal 1° Agosto 1969 (p.49+2=51)

- Portieri ..... L. 23.203 mensili
- Addetti alle pulizie ..... L. 91,24 orarie

Indennità di contingenza in vigore dal 1° Novembre 1969 (p.49+3=52)

- Portieri ..... L. 23.606 mensili
- Addetti alle pulizie ..... L. 92,99 orarie

Indennità di contingenza in vigore dal 1° Febbraio 1970 (p.49+6=55)

- Portieri ..... L. 24.789 mensili
- Addetti alle pulizie ..... L. 98,37 orarie

\*\*\*\*\*